



COMUNE DI SALÒ
PROVINCIA DI BRESCIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 22 del 24/04/2025

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2025

L'anno 2025, addì ventiquattro (giovedì) del mese di Aprile con inizio della seduta alle ore 20:00 nella Sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero a oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. All'appello risultano:

Nominativo		P	A	Nominativo		P	A
1	CAGNINI FRANCESCO	x		10	BATTANI ANDREA	x	
2	COMINI ALBERTO	x		11	LAZZARINI LUCA	x	
3	CIGOGNETTI TOMMASO	x		12	MAGIS FRANCESCA	x	
4	MERIGO MARCELLA	x		13	CITRONI GIANANTONIO	x	
5	NOVELLI ROBERTO	x		14	BANA FEDERICO	x	
6	VANZANI FABIANA	x		15	CIATO GIOVANNI	x	
7	GHIRARDI ROBERTA	x		16	FRAU MASSIMILIANO	x	
8	CAVEDAGHI MARTA	x		17	BONFANTI ERMINIA	x	
9	EVOLI TIBERIO	x					

PRESENTI: 17 ASSENTI: 0

Partecipa il Vice Segretario Generale, Ettore Cigala il quale provvede alla redazione del presente verbale. Ricontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, Ghirardi Roberta, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto, posto all'ordine del giorno.

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2025

PRESIDENTE:

Punto n. 4 all'ordine del giorno:

«**ESAME ED APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2025**».

Esce il Sindaco.

Prego dottor Cigala.

DOTTOR CIGALA:

Buonasera, una premessa è indispensabile. A differenza degli anni precedenti quest'anno non si procede con la revisione del PEF 2024/2025, e rimane pertanto valido quello che è stato approvato con delibera del Consiglio comunale n. 20 del 29/04/2024. Questo perché non si sono verificate esigenze di revisione dei PEF 2025.

È stato chiesto all'Ente gestore, che è Garda Uno Spa, se era necessaria una revisione del PEF approvato lo scorso anno. Ci hanno risposto che non era necessario perché non c'erano squilibri di tipo economico – gestionale, e quindi rimane solo l'adempimento conseguente, essendo valido il PEF già approvato l'anno scorso per l'anno 2025, di approvare le conseguenti tariffe della Tari per l'anno 2025.

Ricordo brevemente cosa prevedeva il PEF 2025: ammontava complessivamente a €. 2.667.630. Mentre quello 2024 era €. 2.526.404. L'aumento tra il PEF 2024 e 2025 è di €. 141.226, pari al 5,59%, che è nel pieno rispetto del limite che è imposto da Arera, che è l'autorità che si occupa del settore rifiuti.

Rientra il Sindaco.

Invece le tariffe 2025 cambiano nel seguente modo: il gettito complessivo tariffario della Tari per il 2025 è pari a €. 2.581.437. Questo perché alcune entrate derivano dalla raccolta differenziata del rifiuto verde e dal contributo del Ministero della Pubblica Istruzione per la Tari delle scuole.

Il totale del gettito tariffario 2024 era pari a €. 2.469.754 euro. Questi dati, ripeto, erano già contenuti nel PEF 2024/2025 approvati ad aprile 2024.

Rimane quindi solo la simulazione che è allegata alla presente deliberazione da approvare e che prevede un gettito di €. 1.291.000 circa dalle utenze domestiche e €. 1.290.000 circa dalle utenze non domestiche.

Le entrate tariffarie per la parte variabile sono €. 1.419.785, invece la parte fissa è €. 1.161.652.

Rispetto allo scorso anno c'è una leggera modifica che non incide assolutamente con l'adempimento che è all'attenzione del Consiglio comunale questa sera, ma è comunque una novità, per cui credo che sia opportuno segnalarlo.

Oltre alle due componenti tariffarie aggiuntive perequative UR1 e UR2, che erano già presenti da un paio di anni, UR1 per la gestione dei rifiuti pescati e il UR2 per le agevolazioni concesse per eventi calamitosi, arriva, dal 1° aprile 2025, deliberata l'introduzione di una nuova entrata perequativa UR3, che è relativa al riconoscimento del bonus rifiuti che, di fatto è un abbattimento del 25% per alcune utenze domestiche e quindi, c'è una componente aggiuntiva che viene sommata alla tariffa che deliberiamo pari a 6 euro per ogni utenza.

Lascio spazio a eventuali richieste di chiarimenti, grazie.

PRESIDENTE:

Prego Consigliere Ciato.

CONSIGLIERE CIATO:

Grazie Presidente. Premesso che dobbiamo prendere atto che le tariffe non sono discrezionali da parte del Comune, ma c'è un organismo superiore che è Arera.

Prendiamo atto che c'è questa nuova voce UR3 che porta degli aumenti non molto importanti, ma comunque ci sono degli aumenti tariffari, su cui però non mi soffermo. Io credo che il compito di questa Amministrazione comunale, premesso che sulle tariffe non può intervenire, non sia che quella di ottimizzare il servizio, cioè, migliorare il servizio che noi diamo ai nostri cittadini.

Io ringrazio il Sindaco perché, non più tardi di novembre 2024, ha accolto o, meglio, si è prodigato per una proposta che avevo avanzato.

Le proposte erano tre, è stata tempestiva tra l'altro la cosa, una per la riduzione del rumore nella raccolta del vetro, ma purtroppo non c'è nulla da fare. Non è una questione soggettiva, è il tipo di raccolta che porta a questo.

L'altra invece, era quella di evitare che i netturbini avessero la radio accesa durante la raccolta nelle prime ore dell'alba: cosa che è successa. Garda Uno ha dato una disposizione per cui non avviene più e io di questo ringrazio perché ho avanzato la richiesta.

Il Sindaco si è prodigato, e almeno da quelle che sono le mie informazioni, nessun netturbino accende più la radio durante la raccolta.

Saranno anche altre le proposte che vi farò su questo tema, come, ad esempio, utilizzare i soffiatori elettrici e non quelli a scoppio, soprattutto il mattino alle ore 5:30/6:00, per ridurre ulteriormente il disagio ai nostri cittadini. Ma ripeto, questa è l'unica cosa che l'Amministrazione comunale può fare in una situazione di questo genere, non certo incidere sulle tariffe.

Io vorrei porre alcune domande al dottor Cigala. Io so che il suo ufficio è molto attento, per cui non vorrei che venisse interpretata la mia richiesta come un mettere in discussione l'operato dell'ufficio. Lo conosco molto bene, so che sono tutte persone molto attente, però vedo che, ad esempio, ci sono tantissime attività che mi sorge il dubbio che esistano. Ad esempio abbiamo due night club. Volevo sapere se esistono, se sono un reliquato, se ci sono e così via.

Sicuramente ci saranno, probabilmente è un refuso, ma è una curiosità, così come tante altre. Cito il night club per dire che attira l'attenzione di tutti.

Dopo abbiamo il numero delle utenze. Il numero delle utenze se andiamo a vedere sono 7260. Quello che stupisce è che abbiamo dei decimali. In totale sono 7260,76, ma sarò ancora più preciso. Utenze domestiche con un solo componente, perché sappiamo che la tariffa ha la doppia valutazione: superficie/numero di componenti, ne abbiamo 2.444,29? E potrei citarne delle altre, ma non voglio portare via tempo. Sicuramente ci sarà una giustificazione e una motivazione: da dove derivano i decimali?

Altra domanda. Ci sono gli affitti brevi? Gli affitti brevi che stanno continuamente aumentando perché i nostri cittadini hanno, addirittura c'è un mercato di immobili che possono essere utilizzati per gli affitti brevi e quindi acquistano valore perché sono isolati, perché sono indipendenti, perché non sono in un ambito condominiale e così via. Per gli affitti brevi che tariffa si applica? Quelle degli alberghi o quello delle abitazioni? Se è quella delle abitazioni abbiamo dei ragionamenti. Se è quella degli alberghi dobbiamo capire quanto, come e così via. È una domanda, non è una contestazione per capire se ci possa essere un miglioramento.

Ultimissima domanda, noi sappiamo che l'ideale, il Consigliere Bana è più esperto di me, sarebbe l'applicazione della tariffa puntuale. Io non mi addentro perché non sono così preparato come lui, ma sappiamo anche che abbiamo un'isola ecologica che è un'eccellenza, almeno per quanto mi riguarda, ritengo che quell'isola ecologica sia una vera eccellenza. È possibile, signor Sindaco, applicare al conferimento dei rifiuti all'isola ecologica la tariffa puntuale? Perché dico questo? Perché il nostro non è un paese di tutti residenti, noi siamo un paese di seconde case. Le seconde case, per tantissime ragioni, rimangono chiuse per mesi durante il corso dell'anno, e per tutta una serie di ragioni, ogni due o tre anni sono costretti, vuoi per l'umidità, vuoi per l'incuria, vuoi perché cambia il proprietario, a rinnovare: l'arredo, i libri e così via, è possibile? L'arredo in genere. È possibile pensare che all'isola ecologica sia possibile applicare la tariffa puntuale, questa per non andare a sovraccaricare invece le utenze dei cittadini residenti? Questa è una domanda a cui mi farebbe piacere poter vedere se è possibile quantomeno intavolare un dialogo, un confronto con

Garda Uno o, meglio, per chi verifica queste tariffe, se vi è un elemento o una norma che può prenderla in considerazione. Grazie.

PRESIDENTE:

Prego Sindaco.

SINDACO:

Grazie Presidente, ringrazio anch'io il dottor Cigala per la relazione, poi gli lascio la parola.

Solo per puntualizzare: primo quello di cui parlava prima il Consigliere Ciato, sono testimone di costanti e continui incontri del nostro Assessore Novelli con i responsabili di Garda Uno, proprio per andare sempre di più in quella direzione che anche lei auspicava, ossia quella dell'efficientamento del servizio. Penso sia questa la chiave, penso sia questo lo scopo di queste interlocuzioni, quindi, ringrazio l'Assessore Novelli perché costantemente è in contatto e periodicamente incontra qui, in Comune il responsabile di Garda Uno.

Il tema sulla tariffazione puntuale ne abbiamo già discusso anche in quest'aula negli anni scorsi. Anch'io ho approfondito con il Direttore dell'area rifiuti di Garda Uno e, ovviamente quello che viene sempre messo sotto la lente di ingrandimento è il fatto che il nostro non è un Comune omogeneo ma eterogeneo, e quindi essendo un Comune eterogeneo, rispetto anche ad altri in cui ci sono solo dei residenti fissi 12 mesi l'anno, anche la stessa Garda Uno si trova in maggiore difficoltà ad applicare concretamente la tariffazione puntuale. Ci sono stati dei casi, degli esperimenti in cui loro hanno già iniziato in qualche Comune, hanno già iniziato questa sperimentazione, questo intervento, e anche noi questo, ovviamente, lo attenzioniamo. Però anche noi valuteremo se concretamente questo possa essere uno strumento per efficientare oppure sia una cosa superflua o non del tutto adatta per la nostra città. Però, senza dubbio, questo è un tema che anche noi, soprattutto, che l'Assessore Novelli continua ad attenzionare. Grazie.

PRESIDENTE:

Prego Assessore Novelli.

ASSESSORE NOVELLI:

Voglio solo confermare quello che ha detto il Sindaco, nel senso che c'è un confronto costante con Garda Uno sull'ambito della raccolta differenziata. Proprio in una delle ultime occasioni, con il loro management abbiamo fatto una verifica sulle tariffe puntuali, le quali hanno portato alcune obiezioni da parte di Garda Uno, proprio per questa disomogeneità del nostro territorio e delle nostre utenze, però non escludiamo che, se in un futuro, dopo aver sperimentato meglio, dopo che loro avranno sperimentato in alcuni altri Comuni dove hanno delle utenze più omogenee, dei benefici, la valuteremo. Al momento non la riteniamo applicabile per tutta una serie di obiezioni che potremmo anche valutare in altre occasioni.

Per quanto riguarda la sua proposta della tariffa puntuale all'isola ecologica, che conferma un'efficienza ed è molto efficace questo servizio che svolge alla popolazione, non solo di Salò, va bene, porterò questa sua proposta, una valutazione anche con i tecnici di Garda Uno e le darò riscontro a breve.

PRESIDENTE:

Prego Sindaco.

SINDACO:

Scusi Presidente, prima dimenticavo, poi mi corregga l'Assessore se sbaglio.

Sulla questione anche dei soffiatori, non che sia di stretto interesse del Consiglio comunale, già alcuni soffiatori elettrici vengono utilizzati da Garda Uno, o comunque da soggetti poi loro delegati, quindi già sono utilizzati, compatibilmente ovviamente con i loro servizi lavorativi sul territorio comunale. Grazie.

PRESIDENTE:

Prego Consigliere Citroni.

CONSIGLIERE CITRONI:

Grazie Presidente, soltanto una piccola considerazione, ascoltando i vari commenti.

Sulla tariffa puntuale all'isola ecologica, che io frequento e mi sembra perfettamente organizzata e molto efficace. Mi viene un pensiero, nell'attimo in cui fosse a pagamento: noi ci dimentichiamo che siamo una fantastica, una bellissima città turistica. Se fosse a pagamento l'isola ecologica, quanto sarebbe la percentuale di gente che abbandonerebbe per strada le cose invece di andare a conferirle? Perché tirando fuori i soldi da una parte siamo tutti civili, siamo tutti bravissimi, però guarda caso, quando c'è qualche tariffa compaiono i soliti furbi che abbandonano.

Guardate, stamattina ho fatto due passi e venendo da Campoverde su quel nuovo bellissimo tracciato che sbuca a metà della via Parco venendo praticamente da Campoverde: è quel nuovo tracciato in mezzo ai prati, molto bello in fianco al rio. All'inizio, partendo da Campoverde, c'è un cestino, l'ho visto stamattina, sotto il cestino c'è un'asse da WC abbandonata. Pertanto, c'è qualcuno che non si è preso la briga di prendere l'asse del WC e portarla all'isola ecologica, benché sia gratis: l'ha messa sotto un cestino, figuratevi se ci fosse da pagare.

Penso che la priorità sia quella di mantenere pulita Salò, costi quel che costi. Un passo sul fatto di far pagare una discarica puntuale: la vedo molto problematica al confronto con una piccola, spero, percentuale di cittadini che non rispettano le regole del vivere civile. Grazie.

PRESIDENTE:

Prego dottor Cigala.

DOTTOR CIGALA:

Giusto un paio di precisazioni: una sulla questione degli arrotondamenti, non all'unità, perché ci sono alcune utenze che prese singolarmente il programma probabilmente arrotonda, non all'unità, che sono quelle, per esempio, dei posti auto che sono magari di 8, 10 m². In quel caso non le considerano un'utenza intera. Ci sono alcuni casi e, in questo caso, compaiono le virgole.

Per quanto riguarda invece l'altro tema, un pochino più importante, quello degli affitti brevi. Attualmente il regolamento prevede che questi vengano tassati con la tariffa domestica e con l'attribuzione di un numero di occupanti teorico, perché ovviamente non è dimostrabile il contrario, perché non c'è un numero di residenti, o non c'è un nucleo familiare residente ovviamente, ma con il numero di posti letto dichiarati ai fini dell'ufficio commercio. Grazie.

PRESIDENTE:

Procediamo con le dichiarazioni di voto, prego Consigliere Ciato.

CONSIGLIERE CIATO:

Grazie Presidente. Effettivamente la considerazione fatta dal Capogruppo del Gruppo "Nuovo Progetto Salò" è pertinente: c'è questo rischio effettivamente che qualcuno possa sbarazzarsi per non pagare il minimo, però bisognerebbe trovare una forma per far sì che si carichi meno sulle tariffe ordinarie dei cittadini, tant'è che questa tariffazione prevede ora anche la UR3, perché ci

sono dei cittadini che probabilmente si trovavano a dover pagare per altri delle tariffe. Vuol dire che in un certo modo si è già presa in considerazione questa cosa.

Non ho avuto risposte su quello dei night, ma era soltanto per capire, probabilmente esisteranno, ci saranno, saranno dei refusi, non lo so, ma era una domanda che non è pertinente. Il discorso è pertinente ma non ha nessuna importanza. Probabilmente non si conosce la risposta.

Detto questo, non essendo una tariffa comunale ma una tariffa che proviene da un organismo superiore, al tempo stesso, visti gli interventi sia dell'Assessore Novelli che del Sindaco, sulla continua, costante attenzione per il miglioramento del servizio, il mio non può che essere un voto favorevole, grazie.

PRESIDENTE:

Consigliere Bonfanti, prego.

CONSIGLIERE BONFANTI:

Grazie Presidente, prendendo atto che queste tariffe non sono dettate dall'Amministrazione, ma cadono a pioggia sull'Amministrazione stessa e quindi sui cittadini.

Il nostro voto è favorevole, chiedo, se sia possibile, e questo poi me lo direte voi, garantire un maggior controllo in merito al discorso di queste case vacanze, di questi affitti brevi, proprio per capire come gestire al meglio anche questi bonus di cui si parlava. Mi sembra di capire che questi 6 euro in più sono stati attribuiti proprio per coprire i costi dei bonus sociali, giusto? Ho capito bene? E' possibile che il Comune, l'Amministrazione comunque si faccia garante di controlli in qualche maniera, e che poi renda conto di questi controlli sia in Consiglio comunale che ai cittadini che si trovano a dover pagare in più all'interno dell'imposta, della Tari? Comunque, il nostro voto è favorevole naturalmente.

PRESIDENTE:

Consigliere Evoli.

CONSIGLIERE EVOLI:

Esprimo voto favorevole.

PRESIDENTE:

Prego Consigliere Citroni.

CONSIGLIERE CITRONI:

Anche per noi il voto è assolutamente favorevole.

PRESIDENTE:

Procediamo quindi con la votazione del punto n. 4 all'ordine del giorno, esame di approvazione delle tariffe Tari per l'anno 2025. Apriamo la votazione.

Favorevoli? 17.

Contrari? 0.

Astenuti? 0.

Anche per questo punto dobbiamo procedere alla votazione della dell'immediata eseguibilità.

Favorevoli? 17.
Contrari? 0.
Astenuiti? 0.

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO che l'art. 1 comma 639 e successivi della Legge 147/2013, prevede, con decorrenza dal 01/01/2014, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) composta dall'Imposta Municipale propria (IMU), dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla Tassa Rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore;

VISTO l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

CONSIDERATO che l'art. 1 della Legge 147/2013 prevede altresì:

- al comma 650: la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;
- al comma 651: il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, fra i quali l'adozione del Piano Finanziario relativo al costo del servizio di gestione dei rifiuti;
- al comma 654: deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D. Lgs. 36/03 ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- al comma 654: a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard;
- al comma 683: il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione del Comune, le tariffe della tassa rifiuti in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso per l'anno ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

VISTO l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

VISTA la deliberazione ARERA n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 e che la successiva deliberazione n. 363 del 03/08/2021 li ha definiti, con l'approvazione del nuovo Metodo Tariffario Rifiuti c.d. MTR-2, per il periodo 2022-2025;

VISTA la deliberazione ARERA n. 389 del 03/08/2023 che ha approvato l'aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR2);

VISTA la determinazione ARERA n. 1/2023 che ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per gli anni 2024-2025;

VISTO l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 che disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

VISTO il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

VISTA la deliberazione Arera n. *386/2023/R/rif* che ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:

- UR1 per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
- UR2 per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno;

VISTA la deliberazione ARERA n. 133/2025/R/rif del 01/04/2025 che ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2025 una nuova componente perequativa unitaria che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:

- UR3 per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, pari ad € 6,00 per utenza per anno;

PRESO ATTO che per l'elaborazione del PEF pluriennale occorre utilizzare il tool allegato alla deliberazione n. 363/2021 di ARERA, come modificato dalla successiva deliberazione n. 459/2021 ed approvato con la determinazione n. 2/2021 della stessa Autorità;

RILEVATO che la richiamata determinazione n. 2/2021 ha altresì provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità medesima, fornendo, altresì, chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 29/04/2024 relativa a "Esame ed approvazione della revisione ordinaria del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 2024-2025 ed approvazione delle tariffe Tari per l'anno 2024";

VISTO l'art. 4.7. del MTR-2 il quale prevede che "Qualora l'Ente territorialmente competente accerti eventuali situazioni di squilibrio economico e finanziario, il medesimo provvede a dettagliare puntualmente le modalità volte a recuperare la sostenibilità efficiente della gestione, declinandone gli effetti nell'ambito del PEF pluriennale, eventualmente presentando una revisione infra periodo della predisposizione tariffaria".

VISTA la nostra lettera protocollo n. 7816 del 07/03/2025 con la quale si chiedeva a Garda Uno Spa di segnalare e dettagliare eventuali situazioni di squilibrio economico e finanziario;

VISTA la lettera protocollo n. 9275 del 20/03/2025 in risposta al nostro protocollo n. 7816 del 07/03/2025 con la quale Garda Uno Spa comunicava l'assenza di qualsivoglia squilibrio economico e finanziario nella gestione;

RITENUTO pertanto di procedere solamente all'approvazione delle tariffe Tari 2025;

CONSIDERATO che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

RILEVATO che, ai fini della semplificazione del calcolo delle tariffe TARI, il Comune di Salò non ha adottato la deroga di cui al comma 652, tralasciando di considerare i coefficienti di cui al D.P.R. n. 158/1999;

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) pluriennale 2024-2025, come previsto dal metodo MTR-2 secondo il tool proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;

ATTESO che il metodo MTR-2 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR), ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

TENUTO CONTO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche per l'Ente Comune di Salò sono suddivise, essendo la popolazione residente superiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

RILEVATO, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, avvalendosi della possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;

DATO ATTO che la superficie assoggettabile al tributo "è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati";

RITENUTO, dunque, che anche con il MTR-2 i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media, salvo sia possibile individuare il rifiuto conferito dalle diverse utenze, secondo la modalità puntuale;

VERIFICATO, altresì, che il metodo MTR-2, come il precedente, prevede il “limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie”, da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

PRESO ATTO che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno del suddetto limite di crescita che, per il secondo periodo regolatorio, non deve superare la misura dell'5,59%, ai sensi dell'articolo 4, del metodo MTR-2, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2022- 2025 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri: del tasso di inflazione programmata; del miglioramento della produttività; del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti; delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

CONSIDERATO che il metodo MTR-2 consente di includere fra i parametri che portano a determinare il limite di crescita delle tariffe anche eventuali costi derivanti dall'applicazione delle nuove norme introdotte dalla riforma ambientale, operata dal D. Lgs. n. 116/2020, pur dovendo mantenere il limite dell'5,59%;

PRESO ATTO che per la compilazione del PEF sono stati assunti dati contabili relativi al rendiconto dell'anno (a-2), ad eccezione dei costi preventivi, relativi ai costi generati dalla riforma ambientale, da costi per miglioramento qualitativo del servizio reso o per estensione del perimetro dei servizi relativi al ciclo dei rifiuti;

ATTESO che l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'articolo 27, del metodo MTR-2, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo PEF;

VISTI i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare a valle del PEF le seguenti poste:

- le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/07;
- le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI;
- le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente;

EVIDENZIATO che la medesima Autorità ha il potere di modificare il suddetto PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

VERIFICATO che nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte dall'Ente Comune di Salò territorialmente competente;

DATO ATTO che, considerando l'evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2025;

CONSIDERATE le disposizioni normative intervenute in ambito ambientale, ai sensi del D. Lgs. n. 116/2020, che ha riformato il codice ambientale di cui al D. Lgs. n. 152/2006;

PRESO ATTO che il PEF relativo all'anno 2025 tenuto conto del limite di crescita annuale delle tariffe ammonta ad € 2.581.438,00, al netto delle detrazioni di cui all'art. 4.6 della delibera ARERA 363/2021/R/Rif suddiviso in costi fissi per € 1.161.652,00 e costi variabili per € 1.419.785,00;

RITENUTO di attribuire alle utenze domestiche il 50% del costo complessivo ed il restante 50% alle utenze non domestiche;

DATO ATTO che le tariffe TARI da applicare l'anno 2025, determinate in conformità alle disposizioni sopra descritte, risultano pari all'importo di cui all'allegato della presente deliberazione;

RICHIAMATO il Regolamento TARI che fissa, per l'annualità in corso, il termine di pagamento della TARI 2025 in due rate scadenti il 16.06.2025 e il 16.12.2025;

DATO ATTO che sull'importo della TARI viene applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 504 del 30/12/1992, nella misura del 5% che a decorrere dal 01.01.2021 viene versato alla Provincia di Brescia mediante l'istituzione del codice tributo TEFA da parte dell'Agenzia delle Entrate da apporre sugli F24 di pagamento;

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini

e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;

RILEVATO che, per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

RITENUTO di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l'anno 2025;

VISTO il Bilancio di Previsione per il triennio 2025-2027 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 18/12/2024;

RITENUTA la presente proposta meritevole di approvazione;

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

PRESO ATTO dei pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 dal Dirigente Responsabile dell'Area Economico Finanziaria Dott. Ettore Cigala;

CON VOTI favorevoli unanimi espressi in forma palese in modalità telematica da n. 17 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare le tariffe della tassa rifiuti TARI per l'anno 2025 allegate al presente atto per costituirne parte integrale e sostanziale;
3. di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Economico Finanziario;

4. di dare atto che sulle tariffe TARI deve essere calcolato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato nella misura del 5% da scorporare dalla TARI e addebitare all'utente con codici tributo stabiliti da Agenzia delle Entrate;
5. di provvedere a pubblicare il presente atto ed i documenti allegati parte integrante del medesimo sul portale della trasparenza relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani consultabile dalla homepage del sito istituzionale dell'Ente;
6. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico ai sensi di Legge;
7. di trasmettere copia dell'articolazione tariffaria 2025 di cui ai precedenti punti 2 - 3 - 4 del deliberato unitamente alla presente deliberazione entro trenta giorni dalla data della medesima ad:
 - ARERA ai sensi del punto 4 dell'art. 6 della deliberazione ARERA 443/2019/R/rif che ha reso disponibile l'applicativo per il caricamento della raccolta dati.

INOLTRE, CON ULTERIORE VOTAZIONE con esito favorevole unanime espressa in forma palese in modalità telematica da n. 17 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
GHIRARDI ROBERTA

il Vice Segretario Generale
ETTORE CIGALA



COMUNE DI SALÒ
PROVINCIA DI BRESCIA

Consiglio Comunale

N° 22 del 24/04/2025

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2025

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
(art. 124 Dlgs 267/2000)

Certifico io sottoscritto L'Incaricato alla Pubblicazione che il presente verbale viene pubblicato in data odierna all'Albo Pretorio ove rimarrà pubblicato per 15 giorni consecutivi.

Salò, 06/05/2025

L'Incaricato alla Pubblicazione
Toselli Elisabetta / InfoCamere S.C.p.A.



COMUNE DI SALÒ
PROVINCIA DI BRESCIA

Area Finanziaria

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 26 DEL 14/04/2025

Ogget to: ESAME ED APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2025

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Note:

Il Responsabile
Cigala Ettore / InfoCamere S.C.p.A.



COMUNE DI SALÒ
PROVINCIA DI BRESCIA

Area Finanziaria

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 26 DEL 14/04/2025

Oggetto ESAME ED APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO
to: 2025

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Note:

Il Responsabile
Cigala Ettore / InfoCamere S.C.p.A.



COMUNE DI SALO'

(Provincia di Brescia)

25087 SALO' – Lungolago Zanardelli
P.I. 00559570981: - C.F. 00399840172
Tel. 0365/296836 - Fax 0365/296848
e-mail: tributi2@comune.salo.bs.it

Prospetto Economico Finanziario

Suddivisione della tariffa tra utenze domestiche e utenze non domestiche

La tariffa, suddivisa nelle sue due componenti fissa e variabile, è successivamente suddivisa tra le fasce d'utenza domestiche e quelle non domestiche. La produzione di rifiuti può essere misurata puntualmente per singola utenza o per utenze aggregate o, in via provvisoria, sino a che non siano messi a punto e resi operativi i sistemi di misurazione predetti, calcolata secondo criteri presuntivi razionali.

Il criterio regolamentare di riparto prescelto è quello della stima dei rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche calcolata sulla base dei coefficienti ministeriali di produzione di rifiuti espressi in Kg/mq/anno (Kd) moltiplicati per i mq a ruolo per ogni tipologia di utenza non domestica e successivamente rilevando per complemento a uno, i quantitativi di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche sulla base dei quantitativi totali smaltiti con ciclo differenziato ed indifferenziato.

Il suddetto criterio ha determinato, per l'anno, la seguente ripartizione dei costi:

Utenze	Totale Costi	Parte Fissa	% Parte Fissa	Parte Variabile	% Parte Variabile	Kg Rifiuti
Domestica	1.291.091,05	580.826,00	50,00	710.265,05	50,03	3.365.055,04
Non Domestica	1.290.345,95	580.826,00	50,00	709.519,95	49,97	3.361.524,96
Totale	2.581.437,00	1.161.652,00	100,00	1.419.785,00	100,00	6.726.580,00


Che tenendo conto delle Riduzioni calcolate generano la seguente Entrata Teorica

Utenze	Totale Costi	Parte Fissa	Parte Variabile
Domestica	1.304.876,26	588.415,87	716.460,39
Non Domestica	1.332.078,19	580.827,88	751.250,31
Totale	2.636.954,45	1.169.243,75	1.467.710,70


Dettaglio Costi

	Costi Fissi	Costi Variabili	Totale Costi
Costi	1.161.652,00	1.419.785,00	2.581.437,00
Riduzioni	7.598,54	47.926,36	55.524,90


Costi



Tariffa Fissa



Tariffa Variabile



Tariffe Utenze Domestiche

Tariffa	N. Utenze	Superficie	%	Ka	QF	TF non ridotta	TF	Riduzione TF	Kb	QV	TV non ridotta	TV	Riduzione TV	Tf + Tv	Rid. TF + Rid. TV
DOM - DOMESTICA N. Componenti 1	2444,29	228.271,71	33,66	00,80	00,5915	135.022,72	135.022,72	00,00	01,00	57,6718	140.966,60	140.966,60	00,00	275.989,32	00,00
DOM - DOMESTICA N. Componenti 1 - RID02	3,00	396,00	0,04	00,80	00,5915	234,23	140,54	93,69	01,00	57,6718	173,02	103,81	69,21	244,35	162,90
DOM - DOMESTICA N. Componenti 1 - RID04	102,28	15.699,00	1,41	00,80	00,5915	9.285,96	7.893,07	1.392,89	01,00	57,6718	5.898,67	5.013,87	884,80	12.906,94	2.277,69
DOM - DOMESTICA N. Componenti 2	1987,76	214.528,62	27,38	00,94	00,6951	149.118,84	149.118,84	00,00	01,80	103,8093	206.347,97	206.347,97	00,00	355.466,81	00,00
DOM - DOMESTICA N. Componenti 2 - RID04	136,55	20.897,45	1,88	00,94	00,6951	14.525,82	12.346,95	2.178,87	01,80	103,8093	14.175,16	12.048,89	2.126,27	24.395,83	4.305,14
DOM - DOMESTICA N. Componenti 2 - RID06	2,00	184,00	0,03	00,94	00,6951	127,90	42,64	85,26	01,80	103,8093	207,62	69,22	138,40	111,86	223,66
DOM - DOMESTICA N. Componenti 3	1035,75	114.971,00	14,27	01,05	00,7764	89.263,48	89.263,48	00,00	02,00	115,3436	119.467,13	119.467,13	00,00	208.730,61	00,00
DOM - DOMESTICA N. Componenti 3 - RID02	2,00	160,00	0,03	01,05	00,7764	124,22	74,53	49,69	02,00	115,3436	230,69	138,41	92,28	212,95	141,97
DOM - DOMESTICA N. Componenti 3 - RID04	62,53	10.047,56	0,86	01,05	00,7764	7.800,93	6.630,79	1.170,14	02,00	115,3436	7.212,44	6.130,57	1.081,87	12.761,36	2.252,01
DOM - DOMESTICA N. Componenti 3 - RID04, RID06	1,00	208,00	0,01	01,05	00,7764	161,49	45,76	115,73	02,00	115,3436	115,34	32,69	82,65	78,45	198,38
DOM - DOMESTICA N. Componenti 3 - RID06	1,00	90,00	0,01	01,05	00,7764	69,88	23,30	46,58	02,00	115,3436	115,34	38,45	76,89	61,75	123,47
DOM - DOMESTICA N. Componenti 4	839,49	101.238,60	11,56	01,14	00,8430	85.344,14	85.344,14	00,00	02,20	126,8780	106.512,81	106.512,81	00,00	191.856,95	00,00
DOM - DOMESTICA N. Componenti 4 - RID04	40,33	7.204,36	0,56	01,14	00,8430	6.073,28	5.162,29	910,99	02,20	126,8780	5.116,99	4.349,44	767,55	9.511,73	1.678,54
DOM - DOMESTICA N. Componenti 5	269,66	34.616,52	3,71	01,23	00,9095	31.483,72	31.483,72	00,00	02,90	167,2483	45.100,18	45.100,18	00,00	76.583,90	00,00
DOM - DOMESTICA N. Componenti 5 - RID04	17,31	2.833,63	0,24	01,23	00,9095	2.577,19	2.190,61	386,58	02,90	167,2483	2.895,07	2.460,81	434,26	4.651,42	820,84
DOM - DOMESTICA N. Componenti 6	300,81	51.403,92	4,14	01,30	00,9613	49.414,59	49.414,59	00,00	03,40	196,0842	58.984,09	58.984,09	00,00	108.398,68	00,00
DOM - DOMESTICA N. Componenti 6 - RID04	15,00	8.101,00	0,21	01,30	00,9613	7.787,49	6.619,37	1.168,12	03,40	196,0842	2.941,26	2.500,07	441,19	9.119,44	1.609,31
Totale	7.260,76	810.851,37				588.415,88	580.817,34	7.598,54			716.460,38	710.265,01	6.195,37	1.291.082,35	13.793,91

Tariffe Utenze non Domestiche

Tariffa	N. Utenze	Superficie	%	Kc	QF	TF non ridotta	TF	Riduzione TF	Kd	QV	TV non ridotta	TV	Riduzione TV	Tf + Tv	Rid. TF + Rid. TV
N01 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto a.p. 1	43,86	14.097,50	3,36	00,67	01,0660	15.027,94	15.027,94	00,00	05,50	01,3804	19.460,19	19.460,19	00,00	34.488,13	00,00
N02 - Cinematografi e teatri a.p. 2	2,00	930,00	0,15	00,43	00,6841	636,21	636,21	00,00	03,50	00,8784	816,91	816,91	00,00	1.453,12	00,00
N03 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta a.p. 3	289,00	44.260,65	22,13	00,60	00,9546	42.251,22	42.251,22	00,00	04,90	01,2298	54.431,75	54.431,75	00,00	96.682,97	00,00
N03 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta a.p. 3 - NOQV	32,00	1.195,00	2,45	00,60	00,9546	1.140,75	1.140,75	00,00	04,90	01,2298	1.469,61	00,00	1.469,61	1.140,75	1.469,61
N04 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi a.p. 4	11,00	777,00	0,84	00,88	01,4001	1.087,88	1.087,88	00,00	07,21	01,8095	1.405,98	1.405,98	00,00	2.493,86	00,00
N04 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi a.p. 4 - NOQV	8,00	2.447,00	0,61	00,88	01,4001	3.426,04	3.426,04	00,00	07,21	01,8095	4.427,85	00,00	4.427,85	3.426,04	4.427,85
N05 - Stabilimenti balneari a.p. 5	1,00	01,00	0,08	00,51	00,8114	00,81	00,81	00,00	04,16	01,0440	01,04	01,04	00,00	01,85	00,00
N06 - Esposizioni, autosaloni a.p. 6	8,00	1.614,00	0,61	00,51	00,8114	1.309,60	1.309,60	00,00	04,22	01,0591	1.709,39	1.709,39	00,00	3.018,99	00,00
N06 - Esposizioni, autosaloni a.p. 6 - NOQV	2,00	110,00	0,15	00,51	00,8114	89,25	89,25	00,00	04,22	01,0591	116,50	00,00	116,50	89,25	116,50
N07 - Alberghi con ristorante a.p. 7	22,00	37.541,00	1,68	01,64	02,6093	97.955,73	97.955,73	00,00	13,45	03,3756	126.723,40	126.723,40	00,00	224.679,13	00,00
N07 - Alberghi con ristorante a.p. 7 - NOQV	9,00	4.651,00	0,69	01,64	02,6093	12.135,85	12.135,85	00,00	13,45	03,3756	15.699,92	00,00	15.699,92	12.135,85	15.699,92
N08 - Alberghi senza ristorante a.p. 8	23,00	7.514,00	1,76	01,08	01,7183	12.911,31	12.911,31	00,00	08,88	02,2286	16.745,70	16.745,70	00,00	29.657,01	00,00
N08 - Alberghi senza ristorante a.p. 8 - NOQV	2,00	227,00	0,15	01,08	01,7183	390,05	390,05	00,00	08,88	02,2286	505,89	00,00	505,89	390,05	505,89
N09 - Case di cura e riposo a.p. 9	4,00	9.870,00	0,31	01,00	01,5910	15.703,17	15.703,17	00,00	08,20	02,0580	20.312,46	20.312,46	00,00	36.015,63	00,00
N10 - Ospedali a.p. 10	3,00	2.562,00	0,23	01,27	02,0206	5.176,78	5.176,78	00,00	10,55	02,6478	6.783,66	6.783,66	00,00	11.960,44	00,00
N11 - Uffici, agenzie a.p. 11	178,92	23.729,84	13,70	01,52	02,4184	57.388,25	57.388,25	00,00	12,45	03,1246	74.146,26	74.146,26	00,00	131.534,51	00,00
N11 - Uffici, agenzie a.p. 11 - NOQV	1,00	1.663,00	0,08	01,52	02,4184	4.021,80	4.021,80	00,00	12,45	03,1246	5.196,21	00,00	5.196,21	4.021,80	5.196,21
N12 - Banche, istituti di credito, studi professionali (da 2020) a.p. 12	133,50	15.463,02	10,22	00,61	00,9705	15.006,86	15.006,86	00,00	05,03	01,2624	19.520,52	19.520,52	00,00	34.527,38	00,00
N13 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli a.p. 13	162,35	23.378,93	12,43	01,41	02,2433	52.445,95	52.445,95	00,00	11,55	02,8987	67.768,50	67.768,50	00,00	120.214,45	00,00
N14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze a.p. 14	14,00	1.347,00	1,07	01,80	02,8638	3.857,54	3.857,54	00,00	14,78	03,7094	4.996,56	4.996,56	00,00	8.854,10	00,00
N15 - Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato a.p. 15	29,83	2.728,24	2,28	00,83	01,3206	3.602,91	3.602,91	00,00	06,81	01,7091	4.662,83	4.662,83	00,00	8.265,74	00,00
N16 - Banche di mercato beni durevoli a.p. 16	1,00	01,00	0,08	01,44	02,2911	02,29	02,29	00,00	11,74	02,9464	02,95	02,95	00,00	05,24	00,00
N17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista a.p. 17	51,83	3.087,65	3,97	01,48	02,3547	7.270,49	7.270,49	00,00	12,12	03,0418	9.392,01	9.392,01	00,00	16.662,50	00,00
N18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista a.p. 18	33,00	3.260,00	2,53	01,03	01,6388	5.342,49	5.342,49	00,00	08,48	02,1283	6.938,26	6.938,26	00,00	12.280,75	00,00
N18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista a.p. 18 - NOQV	1,00	96,00	0,08	01,03	01,6388	157,32	157,32	00,00	08,48	02,1283	204,32	00,00	204,32	157,32	204,32
N19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto a.p. 19	25,00	8.281,00	1,91	01,41	02,2433	18.576,77	18.576,77	00,00	11,55	02,8987	24.004,13	24.004,13	00,00	42.580,90	00,00
N20 - Attività artigianali di produzione beni specifici (Ex N21) a.p. 21	14,00	3.559,00	1,07	01,09	01,7342	6.172,02	6.172,02	00,00	08,91	02,2362	7.958,64	7.958,64	00,00	14.130,66	00,00
N21 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub (Ex 22) a.p. 22	51,98	8.922,38	3,98	05,57	08,8620	79.070,13	79.070,13	00,00	45,67	11,4619	102.267,43	102.267,43	00,00	181.337,56	00,00

N21 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub (Ex 22) a.p. 22 - NOQV	10,98	736,83	0,84	05,57	08,8620	6.529,79	6.529,79	00,00	45,67	11,4619	8.445,47	00,00	8.445,47	6.529,79	8.445,47
N22 - Mense, birrerie, amburgherie (Ex N23) a.p. 23	9,00	679,00	0,69	04,85	07,7165	5.239,50	5.239,50	00,00	39,78	09,9837	6.778,93	6.778,93	00,00	12.018,43	00,00
N23 - Bar, caffè, pasticceria (Ex N24) a.p. 24	72,05	5.161,94	5,52	03,96	06,3005	32.522,80	32.522,80	00,00	32,44	08,1416	42.026,45	42.026,45	00,00	74.549,25	00,00
N23 - Bar, caffè, pasticceria (Ex N24) a.p. 24 - NOQV	11,00	598,00	0,84	03,96	06,3005	3.767,70	3.767,70	00,00	32,44	08,1416	4.868,68	00,00	4.868,68	3.767,70	4.868,68
N24 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari (Ex N25) a.p. 25	24,71	13.498,62	1,89	02,76	04,3912	59.275,14	59.275,14	00,00	22,67	05,6896	76.801,75	76.801,75	00,00	136.076,89	00,00
N24 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari (Ex N25) a.p. 25 - NOQV	1,00	140,00	0,08	02,76	04,3912	614,77	614,77	00,00	22,67	05,6896	796,54	00,00	796,54	614,77	796,54
N25 - Plurilicenze alimentari e/o miste (Ex N26) a.p. 26	5,00	325,00	0,38	02,61	04,1526	1.349,60	1.349,60	00,00	21,40	05,3708	1.745,51	1.745,51	00,00	3.095,11	00,00
N26 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio (Ex N27) a.p. 27	11,00	683,00	0,84	07,17	11,4076	7.791,39	7.791,39	00,00	58,76	14,7472	10.072,34	10.072,34	00,00	17.863,73	00,00
N27 - Ipermercati di generi misti (Ex N28) a.p. 28	1,00	01,00	0,08	02,15	03,4207	03,42	03,42	00,00	17,64	04,4272	04,43	04,43	00,00	07,85	00,00
N28 - Banchi di mercato genere alimentari (Ex N29) a.p. 29	1,00	01,00	0,08	05,21	08,2892	08,29	08,29	00,00	42,74	10,7266	10,73	10,73	00,00	19,02	00,00
N29 - Discoteche, night club (Ex N30) a.p. 30	2,00	516,00	0,15	01,91	03,0389	1.568,07	1.568,07	00,00	15,68	03,9353	2.030,61	2.030,61	00,00	3.598,68	00,00
Totale	1.306,01	245.654,60				580.827,88	580.827,88	0,00			751.250,31	709.519,32		1.290.347,20	41.730,99

Riepilogo Tariffe UD

Tariffa	Quota Fissa	Quota Variabile	Variazione anno-1
DOM - DOMESTICA N. Componenti 1	00,5915	57,6718	00,00
DOM - DOMESTICA N. Componenti 2	00,6951	103,8093	00,01
DOM - DOMESTICA N. Componenti 3	00,7764	115,3436	00,00
DOM - DOMESTICA N. Componenti 4	00,8430	126,8780	00,01
DOM - DOMESTICA N. Componenti 5	00,9095	167,2483	00,00
DOM - DOMESTICA N. Componenti 6	00,9613	196,0842	00,01

Riepilogo Tariffe UND

Tariffa	Quota Fissa	Quota Variabile	Variazione anno-1
N01 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto a.p. 1	01,0660	01,3804	01,33
N02 - Cinematografi e teatri a.p. 2	00,6841	00,8784	01,32
N03 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta a.p. 3	00,9546	01,2298	01,33
N04 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi a.p. 4	01,4001	01,8095	01,33
N05 - Stabilimenti balneari a.p. 5	00,8114	01,0440	00,00
N06 - Esposizioni, autosaloni a.p. 6	00,8114	01,0591	01,33
N07 - Alberghi con ristorante a.p. 7	02,6093	03,3756	01,33
N08 - Alberghi senza ristorante a.p. 8	01,7183	02,2286	01,33
N09 - Case di cura e riposo a.p. 9	01,5910	02,0580	01,33
N10 - Ospedali a.p. 10	02,0206	02,6478	01,33
N11 - Uffici, agenzie a.p. 11	02,4184	03,1246	01,33
N12 - Banche, istituti di credito, studi professionali (da 2020) a.p. 12	00,9705	01,2624	01,33
N13 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli a.p. 13	02,2433	02,8987	01,32
N14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze a.p. 14	02,8638	03,7094	01,33
N15 - Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato a.p. 15	01,3206	01,7091	01,33
N16 - Banchi di mercato beni durevoli a.p. 16	02,2911	02,9464	00,00
N17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista a.p. 17	02,3547	03,0418	01,33
N18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista a.p. 18	01,6388	02,1283	01,33
N19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto a.p. 19	02,2433	02,8987	01,32
N20 - Attività artigianali di produzione beni specifici (Ex N21) a.p. 21	01,7342	02,2362	01,32
N21 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub (Ex 22) a.p. 22	08,8620	11,4619	01,33
N22 - Mense, birrerie, amburgherie (Ex N23) a.p. 23	07,7165	09,9837	01,33
N23 - Bar, caffè, pasticceria (Ex N24) a.p. 24	06,3005	08,1416	01,33
N24 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari (Ex N25) a.p. 25	04,3912	05,6896	01,33

N25 - Plurilicenze alimentari e/o miste (Ex N26) a.p. 26	04,1526	05,3708	01,33
N26 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio (Ex N27) a.p. 27	11,4076	14,7472	01,33
N27 - Ipermercati di generi misti (Ex N28) a.p. 28	03,4207	04,4272	00,00
N28 - Banchi di mercato genere alimentari (Ex N29) a.p. 29	08,2892	10,7266	00,00
N29 - Discoteche, night club (Ex N30) a.p. 30	03,0389	03,9353	01,33

Riepilogo Riduzioni UD

Riduzione	Riduzione TF	Riduzione TV	Rid. TF + Rid. TV
RID02 - Distanza superiore a 500 mt. (40 %)	143,38	161,49	304,87
RID04 - Riduzione compostaggio (15 %)	7.207,59	5.735,94	12.943,53
RID06 - Pensionati Aire da 2015 (66,66%)	131,84	215,29	347,13
RID04 - Riduzione compostaggio (15 %), RID06 - Pensionati Aire da 2015 (66,66%)	115,73	82,65	198,38
Totale	7.598,54	6.195,37	13.793,91

Riepilogo Riduzioni UND

Riduzione	Riduzione TF	Riduzione TV	Rid. TF + Rid. TV
NOQV - No quota variabile	00,00	41.730,99	41.730,99
Totale	0,00	41.730,99	41.730,99

, 08/05/2025